

Ordinanza municipale concernente l'incasso della tassa sui cani del 2 ottobre 2017

Il Municipio di Cevio,

- considerate le nuove disposizioni vigenti in materia, valide a contare dal 1° gennaio 2014, e le competenze ora attribuite ai Comuni,
- a norma degli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e degli articoli 23, 24 e 44 del relativo Regolamento d'applicazione,
- richiamata la Legge sui cani del 19 febbraio 2008, e in particolare l'articolo 4, come pure il relativo Regolamento d'applicazione dell'11 febbraio 2009 e ogni altra normativa al caso applicabile,

ordina:

Tasse

Art. 1 ¹ Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza nel Comune di Cevio. E' richiamato l'obbligo di registrazione di ogni cane all'anagrafe canina, come fissato dalle normative vigenti in materia.

² E' esonerato dal pagamento della tassa annuale il detentore di cani di età inferiore a 3 mesi ed il detentore entrato in possesso di cani dopo il 30 settembre.

³ In caso di trasferimento di domicilio a Cevio, il detentore è esonerato della tassa annuale se presenta la ricevuta di pagamento della tassa in un altro Comune del Cantone Ticino.

⁴ In caso di cambiamento di proprietà del cane, il nuovo detentore domiciliato a Cevio può chiedere l'esonero della tassa annuale presentando la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario in un Comune del Cantone Ticino.

⁵ Il detentore può chiedere il rimborso della tassa già pagata nel caso in cui il cane sia deceduto entro il 31 marzo oppure il rimborso del 50% della tassa già pagata nel caso in cui il cane sia deceduto tra il 1° aprile ed il 30 settembre, se ne fa richiesta entro il 30 settembre dell'anno di riferimento della tassa.

⁶ La tassa è applicata al 50% per chi arriva nel secondo semestre e non può dimostrare di aver già pagato la tassa in un altro Comune del Cantone Ticino.

⁷ A norma dell'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani, il Comune deve riversare l'importo fissato al Cantone, pari a CHF 25.00 per ogni tassa.

Debitore della tassa

Art. 2 Debitore della tassa è il proprietario del cane sulla base dei dati registrati all'anagrafe canina, a norma delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

Eccezioni

Art. 3 Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

- Modalità di riscossione** **Art. 4** ¹ Le tasse sono riscosse annualmente e sono da pagare come a fatturazione emessa dall'amministrazione comunale.
- ² Eventuali contestazioni potranno essere presentate al Municipio il quale prenderà posizione emanando una formale decisione. Una volta cresciuta in giudicato, la decisione sulla tassa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
- Entrata in vigore** **Art. 5** La presente ordinanza entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2018 ed abroga la precedente ordinanza del 3 giugno 2014.

Municipio di Cevio

ris. mun. no. 526 / 02.10.2017

Ordinanza pubblicata agli albi comunali dal 5 ottobre 2017 e per un periodo di 30 giorni.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona, entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione, a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.